

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 24 del 30 Settembre 2023

SOMMARIO

1. L. N. 127/2023 - Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica – Proroga di termini di versamento.....	2
2. D.L. N. 131/2023 - Misure contro il caro-prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese	3
3. D.L. N. 132/2023 - Proroga di termini normativi e versamenti fiscali	4
4. TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - Pubblicata la "Tabella scadenze R.E.N.T.Ri."	5
5. REVISORI LEGALI - MANCATA COMUNICAZIONE INCARICHI E DOMICILIO DIGITALE - Disposti i primi provvedimenti sanzionatori	5
6. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - Stessa denominazione per il "ramo ETS"	6
7. TERZO SETTORE - In arrivo oltre 22 milioni di euro per il 2023 destinati ad iniziative a rilevanza nazionale - Domande di ammissione al finanziamento dal prossimo 16 ottobre	9
8. SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA - Emanate le linee guida per la regolamentazione	10
9. ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle domande di iscrizione - Domande dal prossimo 29 settembre	11
10. CRISI DELL'INSOLVENZA DELLE SOCIETA' - Nuovo studio del Notariato	12
11. LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO - Nuovo Studio del Notariato	12
12. TRUST - Due nuovi studi del Consiglio Nazionale del Notariato	13
13. AL VIA IL BONUS PSICOLOGO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - Domande da parte degli Atenei dal prossimo 26 settembre	14
14. BUONO PORTUALE - Definiti modalità e termini di presentazione delle domande di contributi	14
15. ZES UNICA - Dal 1° gennaio 2024 istituita la Zona economica speciale per otto Regioni.....	15
16. PNRR - ONLINE IL BANDO IMPRESE BORGHI - Risorse per 188 milioni di euro - Domande entro il prossimo 29 settembre.....	16
17. FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE - Pubblicato il decreto di ripartizione 4 agosto 2023 - Annualità 2023 - Richieste i finanziamento entro il prossimo 18 dicembre.....	17
18. BANDO START 4.0 PER TECNOLOGIE ABILITANTI - Domande entro il 20 ottobre.....	17
19. INNOVAZIONE DIGITALE - Al via la selezione di sei nuovi poli - Domande dal 5 al 31 ottobre 2023	18
20. ANIS - ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - Online il nuovo portale....	19
21. AGENZIA DELLE ENTRATE - Le possibili certificazioni da richiedere online.....	20
22. AGENZIA DELLE ENTRATE E ENTRATE-RISCOSSIONE - Abilitazione all'utilizzo dei servizi online da parte dei familiari e persone di fiducia.....	22
23. GARANTE PRIVACY - I provvedimenti oggetto della Newsletter del 26 settembre 2023	23
24. VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO - Pubblicato il decreto attuativo che regola il rilascio di una targa storica - Ora è possibile riavere quelle originali	24
25. ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA - Aggiornato l'elenco	25
26. BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) - Programma di stage retribuiti	25

27. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.....	26
28. IL COMMENTATORE SPORTIVO E' UN LAVORATORE DELLO SPETTACOLO - Ordinanza della Corte di Cassazione	27
Altre notizie in breve	28
Lo sapeve che sei giovani portoghesi portano in giudizio 33 Stati per inazione sul clima !.....	30
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	31

1. L. N. 127/2023 - Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica – Proroga di termini di versamento

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023, la **Legge 18 settembre 2023, n. 127**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**".

La legge - in vigore dal 24 settembre 2023 - contiene disposizioni nelle seguenti materie:

- integrazioni salariali ordinarie per le imprese del **settore edile, lapideo e delle escavazioni** in caso di eccezionale emergenza climatica (art. 1);
- integrazione salariale per gli **operai agricoli** in caso di eccezionale emergenza climatica (art. 2);
- Linee guida in materia in salute e sicurezza (art. 3);
- proroga di termini di versamento (art. 4).

In particolare **l'articolo 1** prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa **effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, le disposizioni dell'art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015 (concernenti i limiti di durata massima della CIGO), non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'art. 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo, ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

Pertanto, anche per le **imprese dei settori edile e lapideo** i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresi nell'arco temporale dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).

L'art. 1 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano **domanda di integrazione salariale** ai sensi del medesimo art. 1, non si applica il contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che "*il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili*" (art. 13 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015).

L'articolo 2 prevede, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa **effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli **operai agricoli** a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui sopra è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Agli oneri derivanti, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In materia, **si attendono ora le istruzioni operative da parte dell'INPS.**

L'articolo 4:

- **differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà** da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) (comma 1);
- **proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023**, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale (comma 2). Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente;
- **differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023** il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (comma 2-bis).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2. D.L. N. 131/2023 - Misure contro il caro-prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2023, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il **decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131**, recante "**Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**".

Il provvedimento – **in vigore dal 30 settembre** – si compone di soli 8 articoli suddivisi nei seguenti quattro Capi:

Capo I - Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (artt. 1 – 3)

Capo II - Misure in materia di versamenti fiscali (art. 4)

Capo III - Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (artt. 5 – 7)

Capo IV - Disposizioni finali (art. 8).

Con l'approvazione del "Decreto Energia" arriva:

- il **bonus carburanti per le fasce deboli**,
- la **conferma anche per il quarto trimestre 2023 della riduzione al 5% dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali**,
- l'**azzeramento degli oneri di sistema**.

La **social card "Dedicata a Te"** riceverà un'iniezione di liquidità: 100 milioni di euro in più al fine di "sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del **costo del carburante**".

Le modalità di erogazione verranno stabilite in seguito con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Via libera poi ad un **contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre** per i beneficiari del bonus sociale elettrico.

Con il decreto arriva anche il rifinanziamento di 12 milioni di euro del **bonus trasporti**, il contributo previsto dal D.L. n. 5/2023 per l'acquisto di **abbonamenti** per i **servizi di trasporto pubblico** locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle **persone fisiche** che, nell'anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a **20.000 euro**.

Prorogata inoltre al **31 dicembre 2023** la **garanzia** del fondo prima casa all'**80%** per:

- le **giovani coppie coniugate** ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- i **nuclei familiari monogenitoriali** con figli minori conviventi;
- **conduttori di alloggi** di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- **giovani di età inferiore a 36**.

Tali soggetti potranno richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% se hanno un **ISEE non superiore a 40.000 euro annui** e richiedono un **mutuo superiore all'80%** del **prezzo d'acquisto dell'immobile**, comprensivo di oneri accessori.

Prevista anche una **sanatoria sugli scontrini**.

In particolare, viene previsto che i **contribuenti** che, **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023**, hanno commesso una o più violazioni in materia di **certificazione dei corrispettivi** (di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, possono rimuovere, mediante il **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, le predette violazioni anche se siano state già **constatate non oltre** la data del **31 ottobre 2023**, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Tale perfezionamento dovrà avvenire entro la data del **15 dicembre 2023**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 131/2023, cliccare QUI.](#)

3. D.L. N. 132/2023 - Proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, il **decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**".

Il provvedimento – **in vigore dal 30 settembre** – si compone di **17 articoli** nei quali vengono **disposte diverse proroghe** per garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa. In particolare:

- **proroga al 31 dicembre 2023** la possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'**acquisto della prima casa**, estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui (art. 1);
- **proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023** il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle **cripto-attività** (art. 2);
- rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi **in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023**. Tali versamenti saranno considerati tempestivi **se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023** (art. 3);
- **proroga al 30 novembre 2023** il termine per perfezionare le **operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) non strumentali **ai soci** e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023 (art. 4);
- **differisce al 15 ottobre 2023** il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all'indennizzo (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR) deve comunicare l'eventuale **variazione del codice IBAN** già indicato ai fini dell'accredito (art. 5).

Ulteriori proroghe riguardano:

- i termini finanziari (art. 6)
- le misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 7)
- Il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 8)
- i termini in materia sanitaria (art. 9)
- i termini in materia di università e di istruzione (art. 10)

- il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare (art. 11)
- il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (art. 12)
- i termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato (art. 14)
- i termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 132/2023, clicca qui.](#)

4. TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - Pubblicata la "Tabella scadenze R.E.N.T.Ri."

Al fine di fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dall'articolo 13 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con **decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023**, ha adottato la "Tabella scadenze RENTRI" relativa:

- **alle date per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);**
- **all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR),**
- **alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e**
- **alla data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.**

Le prime iscrizioni, chiarisce il decreto direttoriale, dovranno essere effettuate a decorrere **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025** e riguarderanno enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti.

Per questo scaglione la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere **dal 13 febbraio 2025**, mentre per gli altri dovrà coincidere **con la data di iscrizione al R.E.N.T.Ri..**

I nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico saranno, invece, vigenti a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di aprile, ovvero **a partire dal 15 dicembre 2024** e applicabili a decorrere **dal 13 febbraio 2025**.

A partire **dal 13 febbraio 2026** gli operatori obbligati a iscriversi al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale.

Tuttavia, nonostante i progressi giuridico-amministrativi, il sistema non può ancora essere utilizzato perché, ad oggi, mancano ancora "l'infrastruttura tecnologica e le istruzioni d'utilizzo", su cui tarda ad arrivare l'intesa decisiva tra imprese e Ministero dell'ambiente sugli strumenti proposti dalla direzione generale economia circolare.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del decreto direttoriale n. 97/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente la "Tabella Scadenze RENTRI", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della scheda di lettura del D.I. n. 59/2023, a cura di Claudio Venturi \(nella versione aggiornata al 28 settembre 2023\), cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al RENTRI, cliccare QUI.](#)

5. REVISORI LEGALI - MANCATA COMUNICAZIONE INCARICHI E DOMICILIO DIGITALE - Disposti i primi provvedimenti sanzionatori

La Ragioneria Generale dello Stato, con un [comunicato del 26 settembre scorso](#), ha reso noto che sono stati adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze i primi provvedimenti sanzionatori per mancata

comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell'entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell'adozione delle relative disposizioni attuative il Ministero ha proceduto all'accertamento di alcune violazioni, emerse nell'ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall'amministrazione, relative alle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:

- **l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori** (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) e

- **la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale** (l'articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l'obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010 - da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all'articolo 25, comma 3 del citato decreto.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Ragioneria Generale dello Stato, cliccare QUI.](#)

6. ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI - Stessa denominazione per il "ramo ETS"

Il "ramo ETS" di un ente religioso non può assumere una denominazione diversa da quella dell'ente religioso medesimo.

È quanto ha evidenziato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella **nota n. 10376 del 20 settembre 2023**, emanata in merito ad uno specifico quesito riguardante gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, soggetti di diritto canonico civilmente riconosciuti agli effetti civili in conformità con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica Italiana, **che presentano ai fini dell'iscrizione nel RUNTS un regolamento che, limitatamente alle attività assoggettate al regime del Codice del Terzo settore, prevede che il complesso di attività e di beni destinati al loro svolgimento siano individuati come "ramo ETS"** il quale, ai fini di una sua **"migliore individuazione"** assuma una **denominazione distinta** e del tutto diversa da quella dell'ente religioso stesso, contraddistinta inoltre dall'inserimento dell'acronimo "ETS".

Il legislatore del Codice del Terzo Settore – precisa il Ministero - ha inteso assicurare, anche attraverso disposizioni specifiche, l'univocità delle informazioni rese a terzi e la piena trasparenza degli assetti degli enti assoggettati alle regole in materia di Terzo settore, pertanto è evidente che l'utilizzo di una denominazione "altra", apparentemente corrispondente ad un soggetto diverso dall'ente religioso civilmente riconosciuto potrebbe condurre ad un effetto anche involontariamente ingannevole nei confronti del pubblico.

Da ultimo, il Ministero segnala come la recente sentenza del Tar Campania – Napoli – sez. I, n. 3158/2023 ha evidenziato come la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), volta a consentire agli enti religiosi, alle previste condizioni, l'ingresso nel Terzo settore, si fonda sul fatto che il *"ramo d'ente ecclesiastico... privo di soggettività giuridica propria, per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso – che deve essere 'civilmente riconosciuto' gode per proprietà transitiva della personalità di quest'ultimo"*; ciò significa che *"è comunque individuabile un soggetto giuridico certo, ossia l'ente ecclesiastico"*.

Ebbene, è proprio tale situazione di certezza circa il soggetto giuridico che opera per lo svolgimento delle attività e utilizzando il patrimonio individuati dal regolamento, che si ritiene debba trovare la massima tutela in favore dei terzi.

Per completezza forniamo, infine, alcune **precisazioni in merito all'accesso al Terzo settore degli Enti religiosi e alla costituzione del "Ramo ETS"**.

Il **Codice del Terzo Settore** (CTS) riconosce che anche agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** si possa applicare la disciplina degli **Enti del Terzo Settore** (ETS).

A tal proposito, è necessario fare alcune precisazioni sulle **attività consentite**:

- gli enti ecclesiastici devono svolgere in modo costitutivo ed essenziale **attività di religione o di culto** (art. 2 della legge n. 222/1985), e possono svolgere **altre attività** soltanto se non sono **costitutive ed essenziali** (art. 15 della legge n. 222/1985). Queste altre attività, in ogni caso, devono comunque essere **coerenti con il fine dell'ente**, che deve necessariamente essere quello di religione o di culto in modo costitutivo ed essenziale, nonché con la sua struttura;
- gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del CTS (es. *istruzione e formazione professionale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ecc.*).

Gli ETS possono anche svolgere, in virtù dell'art. 6, **attività diverse** rispetto a quelle indicate dall'art. 5, tuttavia **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**.

A questo punto bisogna aggiungere che, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la [nota n. 3734 del 15 aprile 2019](#), le attività di religione e culto, che si ricorda gli enti ecclesiastici devono necessariamente svolgere in via esclusiva o principale, **non possono essere ricondotte né tra quelle di interesse generale di cui all'art. 5, né tra quelle diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore**. Questo ci porta a due importanti conseguenze:

- un ente civile deve necessariamente **assumere direttamente la qualifica di ETS**, qualifica che **si riferirà all'intero ente in quanto tale**, dato che deve svolgere in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- un ente religioso civilmente riconosciuto deve necessariamente svolgere in via esclusiva o principale un'attività di religione o di culto, e **non potrà quindi svolgere in modo principale o esclusivo una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5** (non rientrando, come detto, le attività di religione o di culto tra quelle previste in tale articolo) così come prescritto dal CTS: **le due attività non potrebbero coesistere**. Questo significa che un ente religioso civilmente riconosciuto **non può assumere direttamente la qualifica di ETS** e che gli rimangono, a questo punto, solo due alternative:
 - la **costituzione di un ente civile autonomo rispetto all'ente religioso**, che quindi possa svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS così da assumere direttamente la qualifica di ETS, e che sia però **controllato dall'ente religioso stesso**;
 - la **costituzione di un apposito ramo ETS**, che svolga una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS in modo esclusivo o principale, e che saranno però secondarie rispetto all'ente religioso civilmente riconosciuto (del quale il ramo ETS costituisce una parte) che, invece, continuerà a svolgere in modo esclusivo o principale le attività di religione o di culto: **soltanto il ramo appositamente creato assumerà la qualifica di ramo ETS**, mentre tale qualifica non sarà assunta dall'ente religioso al quale il ramo ETS appartiene.

Obbligando l'ente religioso civilmente riconosciuto a **costituire un apposito ente controllato o un ramo ETS**, si **impedisce l'estensione delle agevolazioni** previste dal CTS anche alle attività di religione e di culto che sono proprie di questi enti.

Sempre per quanto riguarda il tema delle attività svolte dal ramo ETS, un argomento molto dibattuto è quello concernente le attività diverse di cui all'art. 6 CTS. Infatti, da un'interpretazione letterale dell'art. 4 co. 3 CTS ("*Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 [...]*"), si era sostenuto che i rami ETS degli enti religiosi **non potessero esercitare le attività diverse strumentali e secondarie disciplinate dall'art. 6 CTS**. Tale dubbio, però, è stato poi superato con il D.M. 15 settembre 2020 (c.d. Decreto RUNTS) che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 53 del CTS, ha chiarito le modalità di iscrizione al RUNTS.

All'art. 14, nell'elencare i dati che devono essere contenuti nel regolamento del ramo ETS degli enti religiosi civilmente riconosciuti, tale decreto **indica in modo espresso** sia le attività di interesse generale sia le **attività diverse** ai sensi dell'art. 6 del CTS.

L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore - 3 - CTS*), al fine di qualificare il ramo dell'Ente religioso come "ETS", indica alcuni requisiti. Nello specifico, rispetto alle attività svolte nel ramo:

- **deve essere adottato un apposito regolamento** "in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto, ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore" (RUNTS);
- **deve essere costituito un patrimonio destinato.** Ai sensi dell'art. 8 CTS il patrimonio del ramo ETS, così come identificato attraverso il regolamento, deve essere necessariamente utilizzato per lo svolgimento di attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: si crea, quindi, un vero e proprio **vincolo di destinazione**. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato;
- **devono essere tenute scritture contabili separate.**

Il **Regolamento del ramo ETS** non deve essere considerato come una sorta di statuto dello stesso, avente il compito di definirne il funzionamento. La sua funzione, infatti, è quella di:

- permettere ai terzi di essere a **conoscenza** del ramo ETS;
- dichiarare quali sono le **attività del ramo**, ovviamente coerentemente con gli artt. 5 e 6 CTS (v. par. 1);
- contenere le **norme del CTS** che verranno applicate al ramo.

Il regolamento è richiesto, infatti, in quanto gli enti religiosi derivano direttamente dagli ordinamenti confessionali e, quindi, potrebbero non avere uno statuto. Si tratta di enti che sono stati costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica ovviamente secondo le norme del diritto canonico e che, quindi, rimangono comunque assoggettati a tale normativa. Con il regolamento si dà **certezza ai terzi** che hanno contatti con il ramo circa la sua esistenza, le attività da questo svolte e le regole a esso applicabili. Il regolamento, per essere idoneo alla produzione di effetti giuridici, deve **contenere le informazioni** previste dall'art. 14 del più volte citato D.M. 15 settembre 2021, tra le quali ci sono:

- *la denominazione del ramo;*
- *l'assenza dello scopo di lucro;*
- *le scritture contabili separate;*
- *le attività di interesse generale e quelle diverse;*
- *la sede legale;*
- *i nominativi degli amministratori e i loro poteri di rappresentanza;*
- *l'esatta indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio del ramo ETS.*

Con riferimento alla **pubblicità del ramo**, invece, va ricordato che l'art. 5 della legge n. 222/1985 (recante "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*") stabilisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche (RPG): da ciò deriva che un ente ecclesiastico che voglia far acquisire al proprio ramo la qualifica di ramo ETS, **deve essere iscritto contemporaneamente al Registro delle Persone Giuridiche**, in quanto ente, **e al RUNTS con il suo ramo ETS**.

Per quanto riguarda la costituzione del ramo ETS e bene, innanzitutto, ricordare che, mentre per gli enti civili l'iscrizione al RUNTS ha effetti costitutivi, **per gli enti ecclesiastici ha effetti dichiarativi**.

La disciplina concernente l'acquisto della personalità giuridica prevista dall'art. 22 CTS, quindi, non può applicarsi anche agli enti ecclesiastici, così come previsto anche dall'art. 15, comma, 2 del D.M. 15 settembre 2020: l'istituzione del ramo ETS, infatti, presuppone necessariamente l'esistenza di un ente religioso, cioè quello a cui il ramo ETS appartiene, a cui sia stata già civilmente riconosciuta la personalità giuridica.

Si specifica, inoltre, che la decisione di istituire un ramo ETS è un **atto di straordinaria amministrazione**: ciò significa che l'amministratore dell'ente di cui il ramo ETS fa parte, prima di poter procedere alla costituzione del ramo stesso, deve acquisire le necessarie autorizzazioni canoniche da parte dell'Ordinario (art. 18 della legge n. 222/1985).

Un riscontro di quanto detto, lo si trova anche all'art. 14, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, laddove si stabilisce che alla domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui è attribuita la rappresentanza, oltre al regolamento ed eventualmente al mandato e all'attestazione di adesione alla rete associativa, "*deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria*".

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale n. 10376/2023, cliccare QUI.](#)

7. TERZO SETTORE - In arrivo oltre 22 milioni di euro per il 2023 destinati ad iniziative a rilevanza nazionale - Domande di ammissione al finanziamento dal prossimo 16 ottobre

Con **decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023**, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 settembre scorso, è stato **adottato l'Avviso n. 2/2023 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale**, ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 117/2017 – Anno 2023.

Il fondo di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, **per l'annualità 2023**, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, è pari a complessivi euro **22.666.890,00**.

Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo **svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni** (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi **l'effettiva attivazione di interventi sul territorio**: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, **non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l'importo di euro 600.000,00**.

La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, **non potrà superare:**

- **l'80 % del costo totale dell'iniziativa o del progetto approvato**, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro,
- **il 50 % del costo totale della proposta approvata**, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.

Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, **possono beneficiare delle risorse in parola** altresì le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, nonché le fondazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente **modulistica** allegata all'Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
- Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- Modello D (Scheda della proposta);
- Modello E (Piano finanziario);

- Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

L'accesso alla piattaforma sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2023 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla Piattaforma. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.

La compilazione della domanda potrà avvenire **dalle ore 12:00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20:00 del 6 novembre 2023**, utilizzando la Piattaforma di cui sopra.

L'avvio delle attività deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, **entro 15 giorni dal ricevimento da parte del proponente della convenzione sottoscritta con il Ministero**.

Il termine di 15 giorni può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Ministero, previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante dell'ente.

L'avvio delle stesse deve essere comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 160/2023, cliccare QUI.](#)

8. SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA - Emanate le linee guida per la regolamentazione

È stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il **decreto direttoriale 31 agosto 2023** che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti locali potranno attenersi per l'adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei **servizi pubblici locali non a rete** (di rilevanza economica), così come previsto dal [decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022](#), recante **"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"**.

Si tratta dei primi provvedimenti volti all'attuazione dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 201/22 cui farà seguito l'adozione degli **ulteriori atti** richiamati da tale disposizione normativa.

I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

In fase di prima applicazione i **servizi individuati** sono:

- **impianti sportivi** (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- **parcheggi**;
- **servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali**;
- **luci votive**;
- **trasporto scolastico**.

Per «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la **soddisfazione dei bisogni delle comunità locali**, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 201/2022);

Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L'erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l'**accessibilità universale** e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti.

Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Per tali servizi, gli **atti** e gli **indicatori menzionati** sono predisposti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Su tale base, gli enti locali possono **organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete** di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione ed assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione (art. 8, D.Lgs. n. 201/2022).

Con il decreto del 31 agosto 2023 vengono adottate, in attuazione del decreto legislativo 201/2022 (art. 8):

- le **linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario** (allegato n.1) e
- lo **schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità** (allegato n. 2) a cui gli Enti locali potranno attenersi per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 31 agosto 2023 e dei suoi due allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare in Nota dell'ANCI sul contenuto del D.Lgs. n. 201/2022, cliccare QUI.](#)

9. ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle domande di iscrizione - Domande dal prossimo 29 settembre

Il 26 settembre 2023 è stato pubblicato - sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy – un **nuovo Avviso di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco** delle professionalità da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.

Ricordiamo che il precedente avviso era stato pubblicato il 19 luglio scorso e le domande dovevano essere presentate entro il 18 agosto 2023.

In considerazione dell'avvenuto espletamento degli ulteriori adempimenti di cui alla circolare del 19 luglio 2023, anticipatamente rispetto al termine ivi previsto, le domande d'iscrizione all'elenco delle professionalità da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale potranno essere presentate in qualsiasi momento, a partire dal 29 settembre 2023.

Le domande eventualmente pervenute nel periodo 19 agosto - 28 settembre 2023 saranno acquisite ed istruite **a partire dal 29 settembre 2023**, secondo le tempistiche indicate dalla circolare soprarichiamata.

I soggetti interessati al presente avviso devono inoltrare la richiesta all'indirizzo PEC dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it, compilando l'apposito [modello di domanda](#) e, per il personale interno di area II anche il modello [Allegato 1](#).

Alla domanda dovranno essere allegati un documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae esclusivamente in formato europeo aggiornato alla data di presentazione della domanda, datato, firmato e contenente apposita dichiarazione di essere informato che il trattamento dei dati personali in esso contenuti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Non saranno considerate valide le domande inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Si ricorda che, all'elenco di soggetti, professionalmente idonei, candidati a essere designati nei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale, istituito con la Direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 11 maggio 2023, possono iscriversi:

- i soggetti con qualifica dirigenziale o appartenenti all'area dei funzionari o, se istituita, delle elevate professionalità;
- i soggetti appartenenti all'area degli assistenti in possesso di diploma di laurea ovvero del diploma di istruzione secondaria, purchè abbiano svolto, con funzione di presidente o componente effettivo, incarichi sindacali o di revisione negli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per un periodo complessivo di almeno cinque anni (in questo caso dovrà essere compilato l'[Allegato 1](#));
- i soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione in possesso, all'atto di presentazione della domanda, dell'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.

Per i requisiti per l'iscrizione all'Elenco e per ulteriori dettagli relativi alla procedura di iscrizione si rinvia alla [circolare n. 0235646 del 19 luglio 2023](#).

LINK:

[Per accedere all'Avviso e per scaricare gli appositi moduli di domanda e consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

10. CRISI DELL'INSOLVENZA DELLE SOCIETA' - Nuovo studio del Notariato

Pubblicato lo Studio n. 42-2023/I, dal titolo "**La decisione degli amministratori sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (art. 120-bis CCII)**", di Fabrizio Guerrera e Marco Maltoni (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 14 giugno 2023).

Lo studio affronta i diversi profili di disciplina della decisione degli amministratori di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa di cui all'art.120-bis del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII), che deve risultare da verbale notarile.

A tal fine mette in evidenza quali sono gli strumenti di regolazione della crisi per accedere ai quali è necessaria una decisione degli amministratori risultante da verbale notarile, le differenze di contenuto determinate dalla peculiarità dello strumento a cui si intende accedere.

La parte conclusiva è dedicata alle regole di formazione della decisione nelle società di persone, nelle società a responsabilità limitata e nelle società in liquidazione.

SOMMARIO: 1. Premessa e inquadramento normativo. – 2. L'ambito applicativo della disciplina societaria degli strumenti di regolazione della crisi. – 3. Il contenuto della decisione degli amministratori e la complessità della scelta di risanamento. – 4. La scissione fra decisione di accesso alla procedura di crisi e definizione dello strumento di regolazione. – 5. *Segue:* la forma della decisione sulle condizioni di ristrutturazione della società. – 6. Controllo notarile e regime pubblicitario della decisione ex art. 120-bis CCII. – 7. *Segue:* natura e regime d'invalidità della decisione – 8. La decisione di accesso allo strumento di regolazione della crisi nelle società di persone. – 9. Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nelle s.r.l. – 10. L'accesso delle società in stato di liquidazione agli strumenti di regolazione della crisi.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 42/2023, cliccare QUI.](#)

11. LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO - Nuovo Studio del Notariato

Pubblicato lo **Studio n. 45-2023/I**, dal titolo "**La scissione mediante scorporo**", di Daniela Boggiali e Nicola Atlante (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 27 luglio 2023).

La scissione è uno **strumento di riorganizzazione aziendale** i cui elementi costitutivi sono stati rinvenibili fino ad oggi nella disciplina dell'art. 2506 c.c. ed ora – in seguito all'emanazione del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*" – anche nel recente art. 2506.1 del Codice civile.

Lo studio fornisce **le prime linee interpretative circa l'istituto della scissione mediante scorporo**, di recente introdotto nel nostro ordinamento.

Ci si soffermerà nel solo ambito delle scissioni societarie.

Dopo una premessa sulle fattispecie di scissione regolate dal c.c. (le figure legali, compresa la scissione asimmetrica) e sulle possibili fattispecie non esattamente disciplinate dal c.c. ma che alle stesse si avvicinano, si procederà ad effettuare la **ricognizione degli elementi costitutivi della nuova scissione con scorporo** prevista dal nuovo art. 2506.1 del c.c., la declinazione delle differenze di disciplina tra scissione con scorporo e conferimento (beneficiaria di nuova costituzione; conferitaria già esistente; tempistica; documentazione a supporto), la ricognizione delle nuove fattispecie astrattamente utilizzabili nella pratica che si avvicinano alla scissione con scorporo.

SOMMARIO: 1. Il nuovo art. 2506.1 del codice civile e il rapporto con le norme comunitarie – 2. Le forme di scissione ex art. 2506 c.c. – 3. Gli elementi costitutivi della scissione mediante scorporo - 4. La disciplina dello scorporo - 5. Le fattispecie non assimilabili allo scorporo.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 45/2023, cliccare QUI.](#)

12. TRUST - Due nuovi studi del Consiglio Nazionale del Notariato

Publicati due nuovi studi in materia di "Trust":

- 1) lo **Studio 47-2023T**, dal titolo "*L'imposizione indiretta dei trust e il recepimento dell'orientamento della cassazione – regimi agevolati ed esenzioni*", di Adriano Pischetola (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1 febbraio 2023)
- 2) lo **Studio 48-2023T**, dal titolo "*La tassazione immediata degli atti di apporto di beni in trust e i trust interposti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022*", di Daniele Muritano (Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1 febbraio 2023)

1) Lo **Studio 47-2023T** si prefigge lo scopo, muovendo le mosse dall'analisi della [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022](#), di dare rilievo a quella che risulta - in esito al recepimento dell'orientamento ormai consolidato della Cassazione - l'acquisizione ideologica più importante e foriera di notevoli conseguenze sul piano fiscale, costituita dalla riconosciuta rilevanza della sola 'attribuzione' dei beni e diritti in trust e dalla constatazione che 'la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponible bensì rappresenta un atto generalmente neutro'.

Segnatamente vengono svolte riflessioni, con riferimento all'atto di dotazione, in ordine alle eventuali esenzioni e/o agevolazioni spettanti (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, e alla eventuale decadenza del disponente dalle agevolazioni "prima casa" dal medesimo richieste; nonché, con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in ordine alla (ritenuta) inapplicabilità della regola 'prezzo- valore' e di agevolazioni per le persone fisiche. Giustappunto in ordine alla inapplicabilità della detta regola vengono svolgono considerazioni critiche finalizzate a verificare, al contrario, i margini di una sua plausibile applicazione agli acquisti operati dal trustee, persona fisica, non realizzati nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, anche grazie al conforto in tal senso offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

SOMMARIO: 1. Una premessa. 2. Il quadro di riferimento – Evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale. 3. Il recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione. 4. Esenzioni ed agevolazioni: A) Con riferimento all'atto di 'dotazione'; B) Con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in particolare inapplicabilità della regola 'prezzo- valore' e di agevolazioni per le persone fisiche. Riflessioni critiche.

2) Lo **Studio 48-2023T** affronta due temi oggetto della [Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022](#) («*Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta*»).

Nel conformarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa il principio della tassazione "in uscita" del trasferimento di beni dal trustee ai beneficiari (con applicazione dell'eventuale imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale) con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa "in entrata", la Circolare individua talune ipotesi di tassazione immediata che lo studio esamina criticamente, rilevando come si tratti, in sostanza, di casi di scuola.

La tesi sostenuta è che, in ogni caso, l'applicazione delle imposte presuppone il conseguimento definitivo della posizione soggettiva di beneficiario finale del trust.

In relazione ai **trust interposti** si critica la soluzione dell'Agenzia che estende gli effetti dell'interposizione fittizia dall'ambito delle imposte dirette a quello delle imposte indirette e, in particolare, dell'imposta di successione.

In assenza di un accertamento giudiziale da cui risulti che il trust è una struttura negoziale non qualificabile come trust (o perché il trasferimento dei beni ha dato luogo a una mera intestazione fiduciaria oppure perché il trasferimento dei beni al trustee era simulato) non si può affermare che in caso di morte del disponente i beni in trust facciano parte del suo asse ereditario.

SOMMARIO: 1 - Introduzione. 2 - La tassazione immediata degli apporti in trust. 3 - I trust interposti. 3.1 - Le attribuzioni fatte dal trustee di un trust interposto. 3.2 - I trust interposti e l'imposta di successione. 4 - Conclusioni.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 47/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 48/2023, cliccare QUI.](#)

13. AL VIA IL BONUS PSICOLOGO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - Domande da parte degli Atenei dal prossimo 26 settembre

Anche **gli studenti universitari potranno godere del bonus psicologo.**

Il **Ministero dell'Università e della Ricerca** ha stanziato **40,5 milioni di euro**, per attivare dei servizi di consulenza psicologica nei vari atenei.

L'obiettivo è quello di creare servizi dedicati al benessere psicologico degli studenti.

A differenza del voucher per le sessioni di psicoterapia, questo finanziamento sarà gestito direttamente dagli Atenei.

Ogni Ateneo, infatti, dovrà prevedere progetti per supportare i bisogni degli studenti, come servizi di consulenza psicologica, di ricerca sul disagio psicologico e sociale oppure delle attività di informazione e orientamento.

Lo studente non riceverà alcun buono per le sedute, ma potrà usufruire dei **servizi di consulenza psicologica**, erogati direttamente dall'Ateneo.

Per poter aderire al progetto, le università potranno fare domanda **dalle ore 12:00 del 26 settembre alle ore 12:00 del 27 ottobre.**

Partecipando al bando, gli Atenei potranno ottenere i finanziamenti necessari per avviare le misure a sostegno degli studenti.

Una volta chiuse le candidature, **il Ministero stilerà una graduatoria e erogherà l'intero importo in un'unica soluzione.**

Dopo aver ricevuto i fondi, le università avranno un **tempo massimo di 60 giorni** per attivare i servizi, pena la decadenza del bonus.

Alla misura potranno aderire anche le 145 scuole di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le Accademie di belle arti e i conservatori (sia pubblici che privati).

LINK:

[Vuoi saperne di più, cliccare QUI.](#)

14. BUONO PORTUALE - Definiti modalità e termini di presentazione delle domande di contributi

Con il decreto 11 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce le modalità di presentazione della domanda per la concessione del c.d. "**Buono Portuale**" riconosciuto per le **attività effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.**

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), all'articolo 1, comma 471, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'incentivazione alla **qualificazione del lavoro portuale** destinato all'erogazione del "**Buono Portuale**".

Il contributo è rivolto alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni rilasciate rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La dotazione del Fondo è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il contributo sostiene la realizzazione delle seguenti attività:

- **conseguimento o rinnovo della patente** e delle **abilitazioni professionali** per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. L'importo è concesso fino ad un **massimo di 2.500,00 euro** per ciascun dipendente;
- sviluppo di modelli di **organizzazione** e di **gestione**, come indicati all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8. L'importo è concesso fino ad un **massimo pari a 10.000,00 euro** per ciascuna impresa richiedente;
- incentivare le azioni di **riqualificazione del personale** tramite modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio dei processi di automazione e digitalizzazione. L'importo è concesso fino ad un **massimo pari a 50.000,00 euro** per ciascuna impresa richiedente.

Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all'80 per cento della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. L'importo erogato non può in ogni caso superare i singoli massimali individuati in precedenza.

La domanda deve essere presentata a mezzo PEC, all'indirizzo **dg.tm@pec.mit.gov.it** a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa.

In base alla tipologia di attività oggetto della domanda, l'impresa dovrà allegare altresì:

- la copia della patente o dell'abilitazione professionale conseguita da ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo (art. 3);
- l'indicazione del modello di organizzazione e di gestione sviluppato, le misure adottate in attuazione dello stesso con i relativi costi di elaborazione e di attuazione, la copia del piano di attuazione del modello di organizzazione e di gestione elaborato (art. 4);
- la copia dei certificati di qualificazione e/o riqualificazione o di documentazione equiparabile relativi a ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo (art. 5)

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione dell'istruttoria - da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione delle domande - sulla base delle spese rendicontate che determinano l'importo da liquidare, fermi restando i limiti di cui all'art. 1 (art. 8, comma 1).

Il buono portuale è erogato in base all'ordine cronologico di invio delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 11 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

15. ZES UNICA - Dal 1° gennaio 2024 istituita la Zona economica speciale per otto Regioni

Per **Zona economica speciale (ZES)** si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

A far data **dal 1° gennaio 2024** è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.**

Lo prevede l'articolo 9 del **Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124** (c.d. "Decreto Sud"), recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023.

Con la nuova norma viene previsto anche un sistema di *governance* della ZES unica con cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale saranno attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova Zona (art. 10).

L'istituzione della nuova Zes unica trova corpo al Capo III del D.L. n. 124/2023 (artt. 9 – 16), in cui:
- all'articolo 15 si **prevede un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive** per le imprese già operative o che si insedieranno e, per quanto d'interesse fiscale,
- all'articolo 16 **il riconoscimento, per l'anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d'imposta**, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.
Per conoscere le modalità di accesso ed ulteriori specifiche occorrerà attendere **un ulteriore decreto interministeriale**, che dovrà essere adottato entro il prossimo 30 dicembre 2023.

Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il **portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES - S.U.D. ZES** nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 124/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla "Zes Unica", cliccare QUI.](#)

16. PNRR - ONLINE IL BANDO IMPRESE BORGHI - Risorse per 188 milioni di euro - Domande entro il prossimo 29 settembre

Prorogata fino alle ore 18:00 del 29 settembre 2023 la possibilità di partecipare al Bando "Imprese Borghi", promosso dal Ministero della Cultura, che mette a disposizione contributi a fondo perduto a sostegno di progetti imprenditoriali da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari delle risorse PNRR per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.

La proroga è stata disposta con [decreto n. 933 del 23 agosto 2023](#) del Segretario Generale del Ministero della cultura.

L'Avviso Imprese Borghi - approvato con decreto dirigenziale n. 497 del 12 maggio 2023 - è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei **294 Borghi assegnatari delle risorse** di cui al precedente Avviso pubblico Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici - Linea B.

Il bando assegna oltre **188 milioni di euro** dei fondi a valere sul PNRR per il Piano nazionale borghi del Ministero della cultura al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere, in modo innovativo, due finalità:

1. la **rigenerazione dei piccoli Comuni**, attraverso l'offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e
2. la **sostenibilità ambientale**.

Con un **contributo massimo/impresa di 75.000,00 euro**, si stima di sostenere circa 2.500 imprese. L'obiettivo è il rilancio delle attività artigianali, produttive e commerciali dei piccoli centri, parte integrante del loro percorso di recupero dell'identità storica e culturale e della loro rinascita economica e sociale.

La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, **tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025**.

Le domande potranno ora essere presentate entro le ore 18:00 del giorno 29 settembre 2023, esclusivamente [attraverso l'area riservata](#) del sito di INVITALIA.

LINK:

[Per prendere visione del Bando e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione necessaria dal sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

17. FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE - Pubblicato il decreto di ripartizione 4 agosto 2023 - Annualità 2023 - Richieste i finanziamento entro il prossimo 18 dicembre

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, pubblicato il Decreto di ripartizione del 4 agosto 2023 – annualità 2023 – Interventi di competenza regionale e degli enti locali

In data 18 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2023, e registrato alla Corte dei Conti l'11 settembre 2023 n. 2465, di **ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane - parte regionale** (art.1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

La pubblicazione del decreto è stata resa nota con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.

Il decreto ha individuato i criteri di ripartizione del Fondo, gli ambiti d'intervento e i termini per la trasmissione delle rendicontazioni degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi.

Le regioni, come previsto dall'articolo 2 comma 7 e dall'articolo 3 comma 11 dovranno trasmettere le richieste di finanziamento (scheda n.1 e scheda n.2) in formato elettronico all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero **entro il 18 dicembre 2023.**

Entro lo stesso termine, le regioni Basilicata e Sicilia, come previsto dall'articolo 4, comma 4, dovranno trasmettere la richiesta di finanziamento (scheda n.3).

Ricordiamo che il **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane** è stato istituito con la legge 31 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596.

Il Fondo è finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del decreto e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

18. BANDO START 4.0 PER TECNOLOGIE ABILITANTI - Domande entro il 20 ottobre

Dal **PNRR** arrivano 6 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in **tecnologie abilitanti 4.0 di micro, piccole e medie imprese** (MPMI).

L'agevolazione prevista dal bando è concessa ai sensi della **Missione 4 Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" Investimento 2.3** "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finanziato dall'Unione Europea (Next Generation EU).

Soggetto attuatore della misura, a seguito della convenzione sottoscritta con il Ministero delle imprese e del made in Italy, è il **Centro di Competenza ad alta specializzazione Start 4.0**, recentemente rifinanziato, a valere sul PNRR.

La dotazione finanziaria disponibile per il bando è pari a **6 milioni di euro**, di cui 150 mila sono destinati alla copertura dei costi sostenuti dal Centro di Competenza relativamente al processo gestionale dei progetti innovativi.

L'obiettivo è quello di aiutare le imprese e le Pubbliche Amministrazioni ad introdurre **nuove tecnologie** nei loro **prodotti, processi e servizi**, configurandosi come uno strumento strategico e operativo per far crescere la competitività delle imprese nazionali sui mercati internazionali e far maturare il livello di digitalizzazione del Paese.

A 12 anni di distanza dalla nascita del termine Industria 4.0, negli ultimi anni anche le aziende italiane hanno finalmente abbracciato i paradigmi della Quarta Rivoluzione Industriale e le sue **tecnologie abilitanti**. Queste tecnologie riguardano:

- i **robot collaborativi interconnessi e programmabili**;
- la **simulazione** tra **macchine interconnesse** per ottimizzare i processi;
- l'uso delle **stampanti 3D** connesse a software di sviluppo digitali;
- **realtà aumentata** a supporto dei processi produttivi;
- **integrazione dati** lungo tutta la catena del valore;
- **comunicazione multidirezionale** tra processi produttivi e prodotti;
- **cloud computing; cybersecurity; big data & analytics**.

Possono partecipare al bando le **micro, piccole e medie imprese (MPMI)**, **singolarmente** ovvero in **partenariato**. In questo secondo caso, tutti i soggetti proponenti componenti l'aggregazione devono impegnarsi a sottoscrivere un accordo di partenariato ad hoc per la corretta realizzazione del progetto.

I contributi vanno da un massimo del 70% per progetti di ricerca industriale di una micro-piccola impresa ad un 50% di una grande.

Il contributo massimo per ciascun progetto è fissato in euro 400 mila.

Ciascuna impresa può presentare una sola proposta progettuale come capofila e partecipare al massimo a due proposte progettuali su tipologie di intervento differenti, pena l'esclusione.

Le domande di contributo sono redatte e presentate al [Centro di Competenza Start 4.0](#) **esclusivamente** utilizzando la **modulistica** predisposta dal Centro a **mezzo PEC** al seguente **indirizzo**: start4@pec.collabra.it.

Le domande dovranno essere sottomesse **entro le ore 17:00 del 20 ottobre 2023**.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Start4.0, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Bando, cliccare QUI.](#)

19. INNOVAZIONE DIGITALE - Al via la selezione di sei nuovi poli - Domande dal 5 al 31 ottobre 2023

Dal 5 al 31 ottobre sarà possibile presentare le domande per la selezione di sei nuovi poli di innovazione per favorire la transizione digitale delle imprese, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", in attuazione dell'articolo 8 dell'[Avviso Pubblico del 24 Agosto 2023](#).

L'iniziativa, che prevede lo **stanziamento di 42 milioni di euro**, si rivolge ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale.

L'obiettivo è costituire **hub digitali** per l'erogazione di servizi di first assessment digitale e orientamento. I nuovi poli rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto dai [Competence Center](#) e dagli [European Digital Innovation Hub](#), ed erogheranno servizi di first assesment digitale e orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese.

Con [decreto direttoriale del 27 settembre 2023](#) sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando.

Sarà possibile inviare le domande dalle ore 12:00 del **5 ottobre** alle ore 12:00 del **31 ottobre 2023**.

Le domande devono essere presentate all'indirizzo PEC dgpiipmi.div02@pec.mise.gov.it utilizzando la [modulistica allegata al decreto del 27 settembre 2023](#).

Per far conoscere la misura la Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese ha organizzato il 6 ottobre, dalle ore 15:00 alle 16:30, un **webinar** per la presentazione del bando.

L'evento, rivolto ai potenziali beneficiari, si propone di illustrare le finalità e le caratteristiche dell'**incentivo** e di fornire elementi utili alla presentazione di proposte di progetto coerenti con i requisiti richiesti.

Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione all'indirizzo email infopoli@mise.gov.it, entro le 12 del 4 ottobre 2023, indicando nome, cognome ed ente di appartenenza. Ogni ente, rispondente ai criteri dell'articolo 4 dell'[Avviso del 24 agosto 2023](#), potrà accreditare massimo due partecipanti.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

20. ANIS - ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE - Online il nuovo portale

Ottenere una attestazione di laurea è oggi più semplice grazie all'[Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore](#) (ANIS), il sistema informativo unitario in grado di facilitare l'accesso a dati attualmente distribuiti in oltre cinquecento sistemi informativi locali.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Università e della Ricerca con un comunicato dello scorso 21 settembre, dopo diversi mesi dalla data di emanazione del [D.M. 19 gennaio 2022](#), recante "*Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale*", che ne ha dettato le finalità, i dati contenuti, le modalità di alimentazione e i soggetti che possono accedervi.

Ulteriori elementi di disciplina dell'ANIS sono stati successivamente dettati con il [D.M. 30 settembre 2022](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023), recante "*Seconda attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale e ulteriori elementi di disciplina*".

Sull'attivazione del portale ANIS è stata successivamente emanata, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, una [nota informativa del 28 agosto 2023, Prot. 0010361](#).

ANIS verrà, infatti, alimentata e aggiornata con continuità dalle Università e da tutti gli altri istituti di formazione superiore (statali e non statali) con i dati relativi alle iscrizioni in essere e ai titoli di studio, per offrire ai cittadini servizi online di rilascio di attestazioni, spendibili nei rapporti con i privati, e assicurare a tutte le pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati autorizzati un facile accesso ai dati, mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

L'Anagrafe è realizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ad affiancarlo nei compiti di indirizzo e coordinamento degli attori coinvolti è il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri e la **SOGEI** che ha realizzato l'infrastruttura digitale.

ANIS è il primo caso di anagrafe digitale che si avvale di ANPR, l'Anagrafe Nazionale, per la gestione dei dati anagrafici dei cittadini in interoperabilità, eliminando in questo modo inutili duplicazioni e rischi di disallineamento

Il portale rende da subito disponibili i primi servizi online per i cittadini che, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID o CIE), potranno:

- consultare online i dati relativi alle iscrizioni in essere e ai titoli di studio conseguiti,
- richiedere una eventuale rettifica degli stessi, nonché
- ottenere il rilascio di attestazioni spendibili nei rapporti con i privati.

ANIS renderà infine disponibile la consultazione dei dati accademici dei cittadini tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) a tutte le pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati autorizzati, per gli scopi previsti dalla legge.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

21. AGENZIA DELLE ENTRATE - Le possibili certificazioni da richiedere online

L'Agenzia delle entrate ha attivato dal 1° agosto un **nuovo servizio on line** per la richiesta di alcuni tipi di certificazioni.

Nel dettaglio, è attiva la **nuova area tematica** dedicata al rilascio delle più diffuse tipologie di certificazioni (per ora otto) rilasciate dall'Amministrazione finanziaria.

Da segnalare che, accedendo a tale area tematica, è possibile **consultare i dettagli di ogni certificato, gli eventuali costi per il rilascio, e le modalità per la richiesta online.**

Si tratta in particolare dei seguenti otto certificati:

1) Certificato di attribuzione del codice fiscale

È un certificato che attesta il codice fiscale attribuito al soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e i corrispondenti dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria.

L'istanza e il certificato, se richiesti on-line dal diretto interessato tramite il "servizio istanze e certificati", sono **esenti dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei tributi speciali.**

2) Certificato di attribuzione della partita Iva

È un certificato che il contribuente può chiedere all'Agenzia delle entrate che attesta il numero di partita IVA e i dati ad essa associati registrati in Anagrafe Tributaria.

Per le **persone fisiche** il certificato riporta il codice fiscale della persona, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, mentre per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, il certificato contiene codice fiscale, natura giuridica, denominazione, tipo di attività e relativo codice ATECO, indirizzo del domicilio fiscale e dati del rappresentante (codice fiscale, codice carica, cognome e nome o denominazione).

L'istanza e il certificato, se richiesti on-line dal diretto interessato tramite il "servizio istanze e certificati", sono **esenti dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei tributi speciali.**

3) Attestazione situazione reddituale

L'attestazione della situazione reddituale è un'attestazione che rileva l'ammontare del reddito, in uno specifico periodo d'imposta.

L'**istanza** è soggetta all'imposta di bollo pari ad **euro 16,00 per ogni foglio** (da assolvere con F24, codice tributo 1599, o contrassegno sostitutivo delle marche da bollo).

Il **certificato** è soggetto:

- all'**imposta di bollo** pari ad euro 16,00 per ogni foglio (da assolvere con F24, codice tributo 1599, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo) e
- ai **tributi speciali** pari ad euro 3,10 (da assolvere con F24, codice tributo 1538, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo - Art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze).

Nel caso in cui il certificato sia composto da più di una pagina sarà necessario corrispondere, su indicazione dell'Ufficio, **ulteriori somme a titolo di tributi speciali** (euro 0,15 per ogni pagina successiva alla prima).

4) Attestato di residenza fiscale

L'**attestazione della residenza fiscale**, viene normalmente richiesta per avvalersi dei benefici delle convenzioni internazionali, contro le doppie imposizioni sul reddito e dalla normativa unionale.

Anche in questo caso, occorrerà presentare l'apposita istanza all'Ufficio competente, **con le stesse modalità i gli stessi costi dell'attestazione della situazione reddituale.**

5) Certificato carichi pendenti

Nel **certificato carichi pendenti** sono indicati i carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Il certificato sarà rilasciato **entro 30 giorni** dalla data in cui è arrivata la richiesta all'ufficio competente.

L'**istanza** (da compilare nell'apposito modello) è soggetta all'imposta di bollo pari ad euro 16,00 per ogni foglio (da assolvere con F24, codice tributo 1599, o contrassegno sostitutivo delle marche da bollo).

Il **certificato** è soggetto:

- all'**imposta di bollo** pari ad euro 16,00 per ogni foglio (da assolvere con F24, codice tributo 1599, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo) e
- ai **tributi speciali** pari ad euro 12,40 (da assolvere con F24, codice tributo 1538, oppure contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad euro 25,82 (art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze).

Nel caso in cui il certificato sia composto da più di una pagina sarà necessario corrispondere, su indicazione dell'Ufficio, **ulteriori somme a titolo di tributi speciali** (euro 0,62 per ogni pagina successiva alla prima).

6) Certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti" (art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

È un certificato che il contribuente può richiedere all'Agenzia delle entrate dove sono indicate le contestazioni in corso e quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (*art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472*).

Anche in questo caso, occorrerà presentare l'apposita istanza all'Ufficio competente, **con le stesse modalità e con gli stessi costi del certificato dei carichi pendenti.**

7) Certificato unico debiti tributari

È un certificato che il contribuente può richiedere all'Agenzia delle entrate dove sono **indicati i debiti tributari** risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364, D.Lgs. n. 14/2019).

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Anche in questo caso, occorrerà presentare l'apposita istanza all'Ufficio competente, **con le stesse modalità e con gli stessi costi del certificato dei carichi pendenti.**

8) Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici

L'art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17-bis che ha previsto una **serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.**

In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 euro** e caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera.**

L'istanza e il certificato, se richiesti on-line dal diretto interessato tramite il "servizio istanze e certificati", sono **esenti dal pagamento sia dell'imposta di bollo che dei tributi speciali.**

LINK:

[Per accedere all'area tematica e procedere alla richiesta del certificato desiderato, cliccare QUI.](#)

22. AGENZIA DELLE ENTRATE E ENTRATE-RISCOSSIONE - Abilitazione all'utilizzo dei servizi online da parte dei familiari e persone di fiducia

Per abilitare una terza persona ai servizi web dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'interesse di un'altra persona **è sufficiente una sola richiesta, da presentare all'Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.**

Lo ha previsto l'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 25 settembre 2023, Prot. n. 332731/2023**, con il quale sono stati approvati i modelli e le istruzioni per consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" di utilizzare i **servizi web** delle due Agenzie **nell'interesse di un'altra persona.**

Al presente provvedimento sono allegati i seguenti tre moduli, che sostituiscono quelli allegati ai provvedimenti n. 173217 e n. 130859:

- 1) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi on line **per tutori, amministratori di sostegno e curatori speciali** (Allegato 1);
- 2) modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione all'utilizzo dei servizi on line **per genitori** (Allegato 2);
- 3) **modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi on line** (Allegato 3)

L'abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione scade il 31 dicembre dell'anno indicato nel modulo.

Il termine di scadenza dell'abilitazione non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.

Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

È fatto salvo quanto previsto per i genitori al punto 6.2.3

La **richiesta di abilitazione** va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- **recandosi di persona in un Ufficio,**
- **tramite PEC a una Direzione Provinciale,**
- **con una videochiamata.**

La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria **area riservata** sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web "Consegna documenti e istanze".

Tra i servizi utilizzabili da **persone di fiducia e rappresentanti** nell'area del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono ricompresi:

- visualizzare eventuali **cartelle e avvisi di pagamento** (emessi a partire dal 2000),
- consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione,
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

Sarà inoltre possibile **presentare istanza di rateizzazione**, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Ricordiamo che il servizio era stato **già attivato a maggio del 2022** dall'Agenzia delle Entrate, ora viene esteso anche all' **Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un'altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la

responsabilità genitoriale) e alle "persone di fiducia", ossia i soggetti abilitati ad operare nell'interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

La disciplina dell'abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 130859 del 17 aprile 2023.

Anche al fine di raccordare, in un unico testo, la disciplina dettata per i rappresentanti e per le persone di fiducia, il presente provvedimento **sostituisce integralmente i provvedimenti n. 173217 e n. 130859** e approva tre nuovi moduli di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line rispettivamente per i tutori, i curatori speciali e gli amministratori di sostegno (Allegato 1), per i genitori (Allegato 2) e per le persone di fiducia (Allegato 3).

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 332731/2023 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

23. GARANTE PRIVACY - I provvedimenti oggetto della Newsletter del 26 settembre 2023

Tre sono gli argomenti che il garante per la protezione dei dati personali tratta nella newsletter n. 510 del 26 settembre 2023:

- **il rilascio del parere favorevole sul provvedimento che regola la Carta della cultura e la Carta del merito;**
- **la pubblicazione di un testamento olografo di una celebre attrice su un quotidiano online con i dati personali di un soggetto che aveva fatto da testimone;**
- **le "Smart cities" e protezione dei dati personali.**

1) Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto che fissa i criteri di attribuzione e utilizzo della "**Carta della cultura Giovani**" e della "**Carta del merito**".

Ricordiamo che lo schema di regolamento, sottoposto al Garante dal Ministero della cultura, modifica in alcune parti la disciplina della già prevista Carta dello studente, disponendo che dal 2023 la Carta venga sostituita da due strumenti di promozione culturale per i giovani, cumulabili tra loro: la "Carta della cultura Giovani" e la "Carta del merito".

Nel rilasciare il suo parere favorevole il Garante ha chiesto tuttavia che lo schema precisi che il trattamento realizzato attraverso i questionari somministrati dal Ministero della cultura a beneficiari ed esercenti, per la verifica dell'impatto della regolamentazione ("VIR"), debba riguardare esclusivamente dati anonimi e in forma aggregata.

2) Nel secondo argomento viene esaminato un caso particolare in cui un soggetto si ritrova i propri dati personali **pubblicati su un quotidiano online** in una foto che riprende il testamento olografo di una celebre attrice, da poco scomparsa, alla quale aveva fatto da testimone.

Non riuscendo ad ottenerne la cancellazione, si rivolge al Garante che sanziona la testata.

Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato che la pubblicazione dei dati delle persone collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico deve sempre avvenire nei limiti dell'essenzialità dell'informazione, al cui rispetto sono tenuti i giornalisti.

L'Autorità ha sottolineato che il testamento, pur essendo un atto pubblico, non può essere condiviso con chiunque, posto che l'accesso al registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla normativa di settore.

Inoltre, la sua pubblicazione sul quotidiano online ha comportato la diffusione dei dati personali di singoli individui - come nel caso dell'operatore sanitario - ad una molteplicità indeterminata di persone, in contrasto oltre ai principi di essenzialità, anche a quelli di correttezza, pertinenza e di non eccedenza dell'informazione rispetto alla vicenda.

Alla luce di queste motivazioni e considerato che la testata ha oscurato i dati dei due testimoni, solo dopo l'avvio del procedimento, l'Autorità ha irrogato all'editore una sanzione di 10 mila euro.

3) Nel terzo argomento viene esaminato il documento di lavoro sulle "**Smart Cities**" (Città intelligenti), elaborato dal Gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nella tecnologia (IWGDPT), il cosiddetto "*Gruppo di Berlino*", che riunisce rappresentanti delle Autorità europee ed extra-europee, di organismi internazionali ed esperti di tutto il mondo, alla cui stesura ha contribuito anche il Garante Privacy.

Una smart city è un luogo in cui **le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti con l'uso di soluzioni digitali a beneficio dei suoi abitanti e delle imprese.**

Il documento di lavoro in questione, attraverso analisi dei rischi, case studies e raccomandazioni, ha come obiettivo quello di "fornire un pratico strumento di supporto rivolto ad amministrazioni locali, fornitori di servizi ed autorità di regolamentazione per definire soluzioni rispettose della protezione dei dati personali".

Ampio risalto è stato assicurato alle raccomandazioni del Gruppo di Berlino: "affinché i dati siano trattati secondo il principio di limitazione delle finalità, nel caso di dispositivi "smart home" che monitorano le abitazioni di edilizia pubblica, e di integrità e riservatezza, relativamente agli standard di sicurezza degli strumenti IoT (Internet of Things)".

I dati sono oggi fondamentali per prendere decisioni relative allo sviluppo di servizi di pubblica utilità, ma anche per realizzare nuove infrastrutture e immaginare la crescita urbana in chiave sostenibile.

Uno dei principali problemi, però, quando si tratta di dati personali è che questi rimangano grezzi ed anonimi.

Tra i diversi casi esaminati dal Gruppo c'è l'analisi degli spostamenti dei passeggeri connessi al wi-fi dell'**azienda dei trasporti di Londra**. Il progetto, realizzato attraverso l'immediata pseudonimizzazione dei dati personali degli utenti e secondo il principio di minimizzazione, aveva come obiettivo il monitoraggio dell'affollamento delle stazioni della metro e migliorare gli spostamenti dei pendolari.

In questo modo, l'azienda aveva potuto immediatamente individuare i dati aggregati da utilizzare per la finalità, senza aver bisogno di incrociarli con altri in suo possesso, come ad esempio quelli presenti negli abbonamenti.

LINK:

[Per consultare il testo della Newsletter n. 510/2023, cliccare QUI.](#)

24. VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO - Pubblicato il decreto attuativo che regola il rilascio di una targa storica - Ora è possibile riavere quelle originali

Dopo quasi tre anni di attesa i possessori di veicoli d'epoca potranno finalmente richiedere targhe e libretti di circolazione conformi agli originali, ossia a quelli del periodo storico del proprio mezzo.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, il **decreto 4 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, che reca "**Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico**".

Ricordiamo, anzitutto, che in base all'**articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285** (Codice della strada), sono classificati d'interesse storico o collezionistico, i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

Ricordiamo, inoltre, che con l'**articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di bilancio 2021) è stata introdotta un'espressa modifica all'articolo 93 del Codice della strada che prevede, in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario - dietro pagamento di un contributo - la facoltà per il richiedente:

- **di ottenere la targa della prima iscrizione al PRA, ovvero**
 - **di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo,**
- in entrambi i casi conformi alla grafica originale.

La legge prevedeva, inoltre, l'emanazione di un apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che doveva, tra l'altro, fissare i criteri e le modalità di rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo.

Dopo tre anni di stallo, è stato finalmente emanato il decreto attuativo.

Il rilascio della targa della prima iscrizione al PRA e il rilascio di una targa richiedono il pagamento di un contributo:

- di **549,00 euro per gli autoveicoli,**
- di **274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.**

Il versamento è previsto con bollettino **PagoPa** generato dalla piattaforma dei pagamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 4 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

25. ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA - Aggiornato l'elenco

Con [decreto del 12 settembre 2023](#) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2023, è stato approvato e aggiornato l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Il nuovo elenco è integrato da 320 alberi o sistemi omogenei di alberi nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, **ammonta a 4.288.**

Ricordiamo che in Italia il primo censimento nazionale degli alberi di maggiore interesse fu avviato nel 1982 dal Corpo Forestale dello Stato.

Portò alla catalogazione di 22.000 "alberi di notevole valore" di cui 150 furono definiti di "eccezionale valore storico o monumentale".

Nel dicembre 2017 è stato pubblicato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia redatto in attuazione dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

Due anni dopo la pubblicazione di quella prima lista, la Direzione Generale delle Foreste del Ministero Politiche Agricole ha presentato un aggiornamento delle "**Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali**", approvate con decreto dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 110.

In tale occasione è stato anche comunicato che fino a quella data è stata riconosciuta la monumentalità di 3.326 alberi o sistemi omogenei di alberi distribuiti sul territorio nazionale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Agricoltura e per consultare anche gli elenchi regionali, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali \(Aggiornata a marzo 2020\), cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per una rassegna fotografica di alcuni degli alberi monumentali d'Italia, cliccare QUI.](#)

26. BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) - Programma di stage retribuiti

Disponibili interessanti opportunità di **formazione e lavoro all'estero** con gli stage promossi dalla Banca Centrale Europea (BCE), con sede a Francoforte in Germania.

La BCE cerca **laureati** per tirocini retribuiti. Il compenso è di **1.070 euro** mensili più un'indennità per l'alloggio. Il compenso può essere aumentato a **1.940 euro** mensili per chi ha completato almeno 2 anni di dottorato di ricerca e fa domanda per un tirocinio che richiede un tale livello di qualifica. Se la distanza dal tuo luogo di reclutamento alla BCE supera i 50 km e decidi di trasferirti temporaneamente, viene pagato l'alloggio per la durata del tuo soggiorno

La Banca Centrale Europea avvia un **programma di tirocini** per permettere a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante gli studi e svolgere un'esperienza di formazione e lavoro in un **contesto bancario** di tipo internazionale.

Gli stage in BCE hanno una durata da **3 a 6 mesi** (con possibilità di proroga fino a massimo 12 mesi) e consentono agli stagisti di acquisire una panoramica sulle **attività** svolte dalla Banca.

Le attività assegnate ai tirocinanti sono sempre **supervisionate** e variano a seconda delle necessità dei team di lavoro.

Tra i principali compiti vi sono la ricerca, l'elaborazione di bozze di relazione, la rilevazione di dati statistici, l'esecuzione di compiti operativi e la partecipazione a studi ad hoc.

Per poter essere ammessi agli stage offerti dalla BCE è necessario possedere i seguenti **requisiti generali**:

- *avere almeno 18 anni di età;*
- *essere cittadini di uno Stato membro dell'UE o di un paese aderente;*
- *aver conseguito almeno la laurea di primo livello (triennale);*
- *parlare fluentemente l'inglese e un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea;*
- *aver maturato un'esperienza professionale di non più di 12 mesi;*
- *essere stati tirocinanti per un periodo non superiore a 6 mesi;*
- *non essere già stati stagisti BCE e non aver lavorato per la BCE in precedenza.*

Chi desidera candidarsi per un tirocinio presso la BCE, deve presentare la domanda tramite il sistema di reclutamento online della BCE.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui tirocini presso la Banca Centrale Europea, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per conoscere le offerte di tirocinio attive, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per altre informazioni su tirocini anche presso altri organi dell'Unione Europea, dal sito "Torino Giovani" della Città di Torino, cliccare QUI.](#)

27. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

L'articolo 15, paragrafo 1, della [direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002](#), relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla [direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009](#), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **deve essere interpretato nel senso che:**

“esso non osta ad una normativa nazionale che consente **la conservazione**, da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, e **l'accesso**, da parte di un'autorità amministrativa incaricata di proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi **contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet**, limitatamente ai dati relativi all'identità civile corrispondenti ad indirizzi IP, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi sospettati di essere responsabili di siffatte violazioni e possa adottare, se del caso, misure nei loro confronti, **senza che tale accesso sia subordinato ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente**, qualora tali dati costituiscano l'unico strumento di indagine che permetta di identificare le persone alle quali tali indirizzi erano attribuiti al momento della commissione del reato”.

Dunque: **la conservazione e l'accesso** a dati relativi all'identità civile abbinati all'indirizzo IP utilizzato dovrebbero essere consentiti qualora tali dati costituiscano l'unico strumento di indagine che permette di identificare gli autori di reati commessi unicamente su Internet.

Sono le conclusioni a cui è giunto l'Avvocato generale Maciej Szpunar nella [causa C-470/21](#), nella quale il Consiglio di Stato francese ha chiesto alla Corte UE «se la **raccolta di dati** relativi all'**identità civile** corrispondenti ad **indirizzi IP**, nonché il trattamento automatizzato di tali dati, ai fini della **prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale**, senza controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa, sia **compatibile con il diritto dell'Unione**».

Per l'Avvocato generale Maciej Szpunar «il meccanismo di risposta graduata assicurato dall'autorità amministrativa incaricata di **proteggere i diritti d'autore** in Francia è compatibile con i requisiti del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali».

Lo stesso avvocato ritiene, inoltre, che «il diritto dell'Unione non osti a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica siano tenuti a **conservare gli indirizzi IP e i dati relativi all'identità civile corrispondenti**, e a che un'autorità amministrativa incaricata di proteggere i diritti d'autore **contro le violazioni** di tali diritti commesse su Internet vi abbia accesso».

E, inoltre, «l'indirizzo IP, l'identità civile del titolare dell'accesso a Internet e le informazioni relative all'opera in questione non consentirebbero di trarre conclusioni precise sulla vita privata del presunto autore della violazione del diritto d'autore. Si tratta soltanto di rivelare la consultazione puntuale di un contenuto che, considerato isolatamente, non consente di stabilire il profilo dettagliato della persona che vi ha proceduto».

La misura in questione si pone l'obiettivo di permettere all'**HADOPI** (l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet che opera in Francia) di «**identificare i titolari** di tali indirizzi sospettati di essere responsabili delle violazioni, affinché essa possa adottare, se del caso, misure nei loro confronti.

Inoltre, non è necessario che tale accesso sia subordinato ad un **controllo preventivo** da parte di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente. Infatti, tali dati costituiscono l'unico strumento di **indagine** che permetta di **identificare la persona** alla quale tale indirizzo era attribuito al momento della **commissione del reato**».

28. IL COMMENTATORE SPORTIVO E' UN LAVORATORE DELLO SPETTACOLO - Ordinanza della Corte di Cassazione

La **Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 settembre 2023, n. 26256** ha affermato che, senza sovvertire la tassatività dell'enumerazione dei lavoratori dello spettacolo, **anche il commentatore televisivo** - come «una figura di supporto e di sostegno al presentatore/conduuttore, alla stregua di un co-conduuttore» - **assurge alla figura del presentatore**, a compartecipazione della conduzione, «quando **la sua presenza si caratterizzi come continuativa** e quando **il suo ruolo sia pregnante** e così travalichi quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti a margine».

Quando si riscontrino tali caratteristiche, il commentatore, nell'apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, finisce per cooperare in modo determinante alla stessa presentazione e alla stessa conduzione dell'evento mediatico di cui si discorre.

Le competenze sportive non danno origine a un occasionale e irrilevante controcanto, ma **costituiscono parte integrante e forza propulsiva dello spettacolo**, per l'incisività e per la frequenza con cui lo scandiscono, fino a costituirne componente qualificante e imprescindibile, che non è possibile immiserire a un ruolo di mero e ancillare contorno.

In definitiva, per la Cassazione "**non sussiste una ontologica incompatibilità** tra la figura dell'opinionista e quella del presentatore ... in ragione del differente 'impatto mediatico' che ogni figura possiede" oppure in virtù di una interpretazione che considera il commento tecnico "*in una sua oramai anacronistica purezza, come entità del tutto avulsa dallo spettacolo in cui pure si colloca*".

In un ambito come quello sportivo – si legge ancora nell'ordinanza – "*costante è l'osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, poiché la dimensione spettacolare è coesenziale allo sport e il commento tecnico contribuisce a illuminarla. A quest'osmosi concorre anche l'accentuata permeabilità tra il mondo dello sport e il mondo dello spettacolo, che non si giova più soltanto dell'apporto di presentatori e conduttori*

professionisti, formati in via esclusiva per questo compito, ma attinge anche ad ambiti disparati e a variegati percorsi professionali.

L'ordinanza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che amplia la categoria dei lavoratori dello spettacolo in virtù dell'evoluzione della realtà comunicativa, soprattutto nell'ambito sportivo.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 26526/2023, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) SUPERBONUS AL 90% E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Domande dal 2 al 31 ottobre 2023

Per fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Aiuti quater per i proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15.000 euro sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023** su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali, i soggetti beneficiari devono trasmettere l'istanza **a partire dal 2 ottobre e non oltre il 31 ottobre 2023**.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento del 22 settembre 2023, Prot. n. 332648/2023**, con il quale è stato anche approvato il modello "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%*" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L'istanza dovrà essere predisposta e trasmessa **in modalità elettronica esclusivamente** mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario munito di apposita delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

La trasmissione dell'istanza può essere **effettuata a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023**.

Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.

La percentuale di ripartizione sarà comunicata **con successivo provvedimento dell'Agenzia entro il 30 novembre**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 332648/2023, cliccare QUI.](#)

2) ISTAT - Pubblicato l'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023, l'**Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato**, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) è predisposto dall'ISTAT in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), della guida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010 sono di natura statistico-economica e sono oggetto di continui confronti con le Autorità statistiche europee.

L'elenco è alla base della compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall'ISTAT alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

LINK:

[Per consultare l'elenco aggiornato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'ISTAT, cliccare QUI.](#)

3) FONDAZIONE OIC - PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI - Proposte di emendamenti in consultazione fino all'8 novembre

L'OIC pubblica in consultazione proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali a seguito di richieste di chiarimenti pervenute nell'ultimo anno dagli stakeholder.

I principali cambiamenti proposti intervengono:

- sull'OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce;
- sull'OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell'OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile;
- sull'OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

I commenti devono pervenire entro l'**8 novembre 2023** all'indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.eu.

LINK:

[Per accedere al documento in consultazione, cliccare QUI.](#)

4) E' L'ORA DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA - IL TEMA CENTRALE DELLA VI EDIZIONE DEL MESE DEDICATO ALL'EDUCAZIONE FINANZIARIA AL VIA DAL 1° OTTOBRE

A pochi giorni dal lancio ufficiale di [#OttobreEdufin2023](#) i dati del **Rapporto Edufin 2023** confermano che **"E' l'ora dell'educazione finanziaria"**, il centrale di questo anno.

Prenderà il via il 1° **ottobre** la VI edizione del **Mese dell'Educazione Finanziaria**, appuntamento promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EDUFIN) - di cui fanno parte esponenti di ministero dell'Economia e delle Finanze, ministero dell'Istruzione e del Merito, ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Banca d'Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

L'appuntamento porterà in tutta Italia eventi e iniziative dirette a promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.

Il programma, che prevede seminari, lezioni, webinar, giochi, laboratori didattici e spettacoli gratuiti, in presenza e online, si aprirà con la **Settimana mondiale dell'investitore** (World Investor Week – WIW dal 2 all'8 ottobre) e proseguirà con la **Settimana dell'educazione previdenziale** (dal 9 al 14 ottobre) e con la Giornata dedicata all'**educazione assicurativa** (il 19 ottobre).

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Unioncamere, il 13 e il 18 ottobre sarà protagonista di due iniziative dedicate all'educazione finanziaria dei ragazzi e delle donne **"Io penso positivo educare alla finanza"** e **"Donne in attivo"**.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il calendario degli eventi, cliccare QUI.](#)

5) IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITA' - PAGABILE ENTRO IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE

Disposta la **proroga al 15 novembre 2023** per il versamento dell'imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle crypto-attività.

Lo prevede l'**articolo 2 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.

Ricordiamo che il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, originariamente fissato al **30 giugno 2023** dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), è già stato spostato al **30 settembre 2023** dalla L. n. 87/2023, di conversione del D.L. n. 51/2023 ("Decreto Omnibus").

Con la nuova proroga, l'opzione per la rideterminazione del valore delle crypto-attività e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo (ovvero della prima rata) dell'imposta sostitutiva entro il **15 novembre 2023**.

6) DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – CONGRESSO NAZIONALE A TORINO DAL 18 AL 20 OTTOBRE

"Lavoriamo insieme per il nostro futuro" è il titolo del Congresso nazionale dei commercialisti in programma dal **18 al 20 ottobre** al **Lingotto di Torino**.

Tre giorni di dibattiti su **sostenibilità, riforma del sistema fiscale, intelligenza artificiale, PNRR, prospettive macroeconomiche nazionali e globali.**

Se ne parlerà con i vertici della professione esponenti dell'esecutivo, della politica, di enti e istituzioni, del mondo accademico e di quello imprenditoriale e di istituti bancari.

LINK:

[Per il programma e le iscrizioni, cliccare QUI.](#)

Lo sapevi che ...

.... SEI GIOVANI PORTOGHESI PORTANO IN GIUDIZIO 33 STATI PER INAZIONE SUL CLIMA !

.... SEI RAGAZZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER LA PIU' GRANDE CAUSA SUL CLIMA MAI PORTATA IN TRIBUNALE !

Già questi due titoli basterebbero da soli per capire l'importanza e la portata della notizia.

Mercoledì 27 settembre, a Strasburgo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato la più grande causa sul clima mai approdata in un tribunale.

Sei giovani portoghesi, tra gli 8 e i 21 anni, **hanno citato in giudizio ben 33 Stati** per l'inadeguatezza delle loro politiche di contrasto alla crisi climatica.

Oltre 80 avvocati erano presenti in aula, in rappresentanza dei governi citati in giudizio, che sono tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea (quindi Italia compresa), più Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Turchia e Russia (che però non fa più parte della Corte in seguito all'invasione dell'Ucraina).

La [Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo](#) ha accolto in via prioritaria la richiesta avanzata da sei ragazzi portoghesi, i quali, supportati dalla ong Global Legal Action Network, hanno fatto ricorso contro 33 Stati accusandoli di violare i loro diritti, non rispettando gli impegni assunti con la firma dell'accordo di Parigi del 2015, la [Cop21](#).

Gli Stati dovranno dare spiegazioni circa il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla lotta al riscaldamento globale.

I sei ragazzi portoghesi che portano in Tribunale 33 Paesi sono: **Catarina** (20 anni), **Cláudia** (21 anni), **Mariana** (8 anni), **Sofia** (15 anni), **André** (12 anni) e **Martim** (17 anni).

Secondo l'accusa nella causa dei giovani portoghesi, i governi di questi Paesi sarebbero andati contro tre articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'articolo 2, quello che stabilisce il **diritto alla vita**, perché gli effetti del cambiamento climatico in Portogallo, come i grandi incendi boschivi del 2017, minacciano proprio tale diritto.

L'articolo 8, quello che stabilisce il **diritto al rispetto della vita privata e familiare**, perché i periodi di caldo intenso limitano il benessere fisico e mentale, costringendo a passare più tempo al chiuso.

E infine **l'articolo 14**, quello che sancisce il **divieto di discriminazione**: le conseguenze peggiori del cambiamento climatico, secondo l'accusa, si ripercuoteranno principalmente sulle generazioni più giovani.

Non è la prima volta che i cittadini e perfino le istituzioni sovranazionali si rivolgono ai tribunali internazionali per cause ambientali, ma **è la prima volta che la Corte dei diritti dell'uomo accetta di occuparsene.**

I governi chiamati in causa erano stati informati dalla Corte ed erano stati invitati ciascuno a rispondere alla denuncia entro la fine di febbraio 2021 e dando così inizio alla fase processuale.

Alcuni Paesi hanno inviato i loro pareri **respingendo ogni accusa** e negando che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia per il benessere umano.

Altri hanno respinto le argomentazioni, sostenendo che non si può stabilire un rischio imminente o immediato per le vite di questi ragazzi.

Altri ancora hanno dichiarato che la richiesta consiste solo in "paure future, costituenti solo mere ipotesi o probabilità generali".

A stabilire se le cose stanno effettivamente così, ci penserà ora la Corte di Strasburgo.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 settembre 2023)

1) Legge 18 settembre 2023, n. 127: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 4 agosto 2023: Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 settembre 2023: Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2023).

N.B. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a 4.288.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 10 agosto 2023: Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 21 al 30 settembre 2023)

1) Regolamento (UE) della Commissione del 13 agosto 2023 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L237/1 del 26 settembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)